

## REGOLAMENTO di GIUSTIZIA SPORTIVA 2024/25

### Coordinamento Regionale Friuli/Veneto/Trentino

#### Titolo 1 – Arbitri - Giudici di Gara – Delegato di Campo

Art.1: Premessa

Art.2-2bis: Ruolo dell'Arbitro-Delegato

Art.3: Rapporto Arbitrale

#### Titolo 2 – Responsabilità e Sanzioni Disciplinari

Art.4: Irrilevanza della Mancata conoscenza

Art.5: Elenco Sanzioni Disciplinari

Art.6: Criteri di irrogazione delle Sanzioni

Art.7: Riammissione

Art.8: Squalifiche per i tesserati F.I.G.C. e comunicazione agli altri E.P.S.

#### Titolo 3 – Reclami

Art.9: Titolarità

Art.10: Preannuncio Reclamo

Art.11: Contenuto e modalità di invio

Art.12: Termini

Art.13: Sanzioni Disciplinari non soggette a reclamo

Art.14: Non sanabilità delle irregolarità

Art.15: Omologazione del Risultato

Art.16: Controdeduzioni e memorie illustrative

Art.17: Ritiro del Reclamo

#### Titolo 4 – Amministrazione della Giustizia Sportiva

##### **Capo a – Norme di procedura generali**

Art.18: Efficacia del provvedimento

Art.19: Decisioni e fonti di prova

Art.20: Verbalizzazione degli Atti Istruttori

##### **Capo b – Organi Giudicanti**

Art.21: Giudice di Primo Grado (1° Istanza)

Art.22: Giudice di Primo Grado: Procedimento

Art.23: Principio della Difesa

Art.24: Comunicazione dei Provvedimenti

Art.25: Presunzione di Conoscenza

Art.26: Riesame

Art.27: Giudice d'Appello (2° Istanza)

Art.28: Giudice d'Appello: Procedimento

Art.29: Comunicazione dei Provvedimenti.

#### Titolo 5 – Strutturazione Classifica

##### **Capo a – Classifica avulsa**

Art.30: Definizione

Art.31: Articolazione

#### Titolo 6 – Rinuncia a gara e ritiro ed esclusione delle squadre dal campionato

### **Titolo I- Arbitri – Giudici di gara – Delegato di Campo**

#### **Art.1: Premessa**

Agli effetti della presente Normativa, il termine "Arbitro" deve intendersi riferito anche ai Giudici di Gara e a chiunque demandato da un Ente (previo regolare Tesseramento), svolga Attività Tecnica per la Direzione di Incontri Sportivi, o vigili sul giusto andamento della Manifestazione Sportiva (Delegato di campo).

#### **Art.2: Ruolo dell'Arbitro**

Le Gare che si svolgono sotto la giurisdizione OPES sono dirette da Arbitri, abilitati attraverso Corsi di Formazione per il conseguimento delle finalità educative che l'Ente si prepone.

#### **Art.2/bis: Ruolo del Delegato di Campo**

Sull'impianto sportivo, pur condivisa ovviamente con l'arbitro la sua figura rappresenta l'organizzazione assumendo nel frangente compiti di supervisore della manifestazione. Concorre in caso di necessità ad assistere e tutelare gli Ufficiali di gara ed intervenire presso i responsabili delle squadre perché garantiscano il mantenimento dell'ordine pubblico. La giustizia sportiva ha facoltà di richiedere al delegato interessato il "Modulo supplemento Gara", per fatti inerenti il comportamento disciplinare degli attori durante una manifestazione sportiva.

#### **Art.3: Rapporto Arbitrale**

Alla fine di ogni gara gli Arbitri redigono il Rapporto di Gara, strumento principale e fonte privilegiata di prova, ma che, non costituisce esclusivo strumento di accertamento della verità e delle circostanze di verifica dei fatti per l'organo giudicante, il quale potrà disporre ogni indagine ritenuta utile ai fini di giustizia.

### **Titolo II- Responsabilità e Sanzioni Disciplinari**

#### **Art.4: Irrilevanza della Mancata conoscenza**

L'ignoranza dello Statuto, delle norme associative, dei regolamenti tecnici, della strutturazione delle varie manifestazioni sportive e di ogni altra disposizione vigente non può essere invocata in alcun caso a propria discolta.

#### **Art.5: Elenco Sanzioni Disciplinari**

Le Società sono punibili con una o più delle seguenti SANZIONI:

- a) Ammonizione (SANZIONE € 1,00)
- b) Doppia Ammonizione con conseguente Espulsione (SANZIONE € 12,00)
- c) Espulsione Diretta (SANZIONE € 12,00).
- d) Espulsione per somma di 5 ammonizioni (**SANZIONE € 7,00**).
- e) Mancata presentazione della squadra alla gara calendarizzata o grave ostacolo, cagionato dalla squadra o dai suoi sostenitori, al regolare svolgimento della gara, rilevato, a sua piena discrezione, dal delegato di campo (SANZIONE da € 115,00 a € 185,00, da versare all'Ente tramite bonifico bancario, e PENALIZZAZIONE di 1 in classifica generale o più punti in classifica generale). La squadra avversaria beneficerà della vittoria della gara a tavolino con risultato di 4 – 0 ed usufruirà dell'impianto sportivo per il tempo di gara previsto senza pagare alcuna quota campo;
- f) Rinuncia alla singola gara calendarizzata con almeno 48 ore di avviso all'organizzazione tramite email (SANZIONE di €50 per il calcio a 5 e €85 per il calciotto) con perdita della gara a tavolino con risultato di 4 – 0.
- g) Abbandono del rettangolo di gioco e quindi della gara, quando questa abbia già avuto inizio, oppure impossibilità di proseguire la gara per mancanza del numero minimo dei giocatori, causa provvedimenti disciplinari oppure causa infortunio di uno o più giocatori (SANZIONE da € 115,00 a € 185,00, da versare all'Ente tramite bonifico bancario, e PENALIZZAZIONE di 1 o più punti in classifica generale). La squadra avversaria beneficerà della vittoria della gara a tavolino con risultato di 4 – 0 o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo, se a questa più favorevole, ed usufruirà dell'impianto sportivo per il tempo di gara rimanente. Mancanza del numero minimo dei giocatori causa infortunio di uno o più giocatori (PENALIZZAZIONE di 1 o più punti in classifica generale).

- h) Squalifica a tempo per il Presidente ed il Capitano della squadra per responsabilità oggettiva in caso di abbandono del campo o per ripetuti comportamenti indisCIPLINARI della squadra o di qualche suo componente durante una partita dove non si sia adoperato a riportare il controllo della situazione oppure abbia allontanato lo stesso .
- i) Reiterata mancata presentazione della squadra alle gare calendarizzate o grave impedimento, cagionato dalla squadra stessa, al regolare svolgimento della competizione, (ESCLUSIONE dalla manifestazione e pagamento, mediante bonifico bancario, delle intere quote campo per le restanti gare previste dal calendario ufficiale);
- j) Ritardo nella consegna delle note all'arbitro (SANZIONE €. 6,00). La consegna delle note deve avvenire 10" prima dell'inizio della gara previsto dal calendario ufficiale;
- k) Richiesta del tempo di attesa (Ritardo per l'inizio gara fino a 5' dall'orario previsto dal calendario ufficiale: il tempo di attesa si può chiedere anche se vi è il numero legale per poter dare inizio alla gara). Il ritardo oltre tale tempo di attesa darà luogo all'inizio della gara con il numero legale previsto (SANZIONE € 6,00). Se, alla scadenza del tempo di attesa, il numero dei giocatori presenti sarà inferiore al numero legale, troverà applicazione la sanzione di cui alla lettera e).
- l) Compilazione Incompleta delle note gara (SANZIONE €. 6,00)
- m) Compilazione delle note gara su modulo irregolare (SANZIONE €. 6,00)
- n) Mancata presentazione da parte di ciascuna squadra del numero di palloni prescritto (SANZIONE €. 6,00). La squadra 1° Nominata deve fornire 2 palloni e la squadra 2° Nominata 1 pallone. Si può giocare solo con palloni ufficiali OPES numero 4 a rimbalzo controllato per il calcio a 5 e numero 5 ufficiali OPES per il Calcio a 8. In caso di smarrimento si devono richiedere immediatamente al costo di € 18 i palloni sostitutivi;
- o) Mancata erogazione della quota campo prevista per la gara prima dell'inizio della stessa (SANZIONE €. 6,00);
- p) Illecito sportivo o posizione irregolare dei tesserati (SANZIONE € 12,00 - 36,00);
- q) Per ogni €. 6,00 di sanzione erogata saranno assegnati punti (-1) in Classifica Coppa Disciplina.
- r) La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita di 0 a 4, o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole (SANZIONE DA €. 30.00 A € 70.00).
- s) Comportamento non regolamentare dei propri sostenitori (SANZIONE da €. 6,00 a €. 104,00)
- t) La società che a seguito di intemperanze di propri giocatori all'interno e all'esterno del rettangolo di gioco, non si adoperino a riportare il controllo della situazione e a favorire il regolare svolgimento della gara da parte di arbitri e/o delegati, sono ritenute oggettivamente responsabili (SANZIONE da €. 6,00 a €. 104,00)
- u) Mancanza delle Maglie o della numerazione su di esse (SANZIONE €. 6,00)
- v) I dirigenti, calciatori e tesserati in genere sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni:
  - 1) Ammonizione (solo per i calciatori e si sconta sul campo).
  - 2) Squalifica per una o più giornate di gara. Il giocatore/dirigente/allenatore/tesserato a cui viene notificato un provvedimento di espulsione, deve ritenersi squalificato per almeno 1 gara da scontare nella giornata immediatamente successiva, anche se il Bollettino Ufficiale non dovesse farne menzione, salvo diverse esplicite comunicazioni sul Bollettino Ufficiale stesso.
  - 3) Squalifica per una giornata di gara per somma di 5 (cinque) ammonizioni. Il giocatore che raggiunge la somma di cinque ammonizioni, è il diretto responsabile e deve ritenersi squalificato per 1 gara da scontare nella giornata immediatamente successiva, anche se il Bollettino Ufficiale non dovesse farne menzione, salvo diverse esplicite comunicazioni sul Bollettino Ufficiale stesso.
  - 4) Squalifica a tempo.
- z) Le sanzioni erogate alle squadre dovranno essere saldate entro il turno successivo alla pubblicazione del comunicato di questa Associazione. Alle squadre che non dovessero ottemperare al pagamento della predetta sanzione sarà addebitato un importo pari a € 6,00 per ogni turno, fino al pagamento della stessa (secondo il criterio dell'art. 5 comma o).

#### **Art.6: Criteri d'irrogazione delle sanzioni**

Nella determinazione delle sanzioni disciplinari l'organo giudicante dovrà tenere conto non soltanto della gravità oggettiva della violazione, ma anche delle circostanze di verifica del fatto, del grado di colpa, delle condizioni individuali del punendo e dei suoi precedenti disciplinari, eventuali sanzioni irrogate nei tre anni associativi precedenti che abbiano comportato squalifiche particolarmente rilevanti.

#### **Art.7 : Riammissione**

I soci delle OPERE SPORTIVE ITALIA colpiti da provvedimenti disciplinari di durata superiore potranno presentare istanza di riammissione, purché sia stata scontata almeno la metà del provvedimento stesso.

L'istanza di riammissione deve essere inoltrata al Comitato Locale di competenza che esprimerà il proprio parere entro quindici giorni dalla data di presentazione.

All'istituto della riammissione si potrà ricorrere una sola volta.

#### **Art.8: Squalifiche per i tesserati F.I.G.C. e comunicazione agli altri Enti di Promozione Sportiva.**

I provvedimenti disciplinari adottati dagli organi di giustizia sportiva nei confronti di tesserati riconosciuti colpevoli, sono di obbligatoria ed immediata notifica da parte dei rispettivi organismi competenti e con piena efficacia e potranno essere notificati da un Ente all'altro, (per squalifiche superiori ai tre mesi) ai vari livelli di competenza provinciali, regionali, nazionali). Per le squalifiche superiori ai nove mesi potranno essere notificate anche alla F.I. G.C.

### **Titolo III- reclami**

#### **Art.9: Titolarità**

- a) Sono legittimati a proporre reclamo le società ed i soci che abbiano interesse diretto al reclamo stesso.
- b) Avverso i provvedimenti adottati a carico delle Società Sportive è legittimato alla proposizione del reclamo il Presidente o un suo delegato. Avverso i provvedimenti adottati a carico dei soci sono legittimati sia i destinatari dei provvedimenti medesimi, sia le Società di appartenenza.
- c) Nei casi di illecito sportivo o di posizione irregolare di tesserati, sono legittimati a proporre reclamo anche terzi portatori di interessi indiretti, compreso l'interesse in classifica.
- d) I reclami proposti da Società o persone non legittimate sono inammissibili.
- e) Nei casi di illecito sportivo o di posizione irregolare di tesserati possono prendere i relativi provvedimenti direttamente gli Organi Competenti della Giustizia Sportiva OPES senza bisogno che qualche diretto interessato abbia inoltrato relativo ricorso.

#### **Art.10: Preannuncio reclamo**

Al termine dell'incontro, il dirigente accompagnatore o il capitano della squadra che intenda inoltrare ricorso potrà consegnare all'arbitro un preannuncio reclamo scritto attinente l'incontro medesimo, che sarà trasmesso all'organo giudicante unitamente al rapporto arbitrale che provvederà a non omologare il risultato fino alla visione del reclamo da parte dell'organo giudicante.

Il successivo reclamo dovrà essere direttamente trasmesso all'organo giudicante entro le 48 ore lavorative del giorno successivo alla gara con le modalità enunciate dall'Art.11 titolo III, del presente regolamento. ATTENZIONE, la mancata presentazione del preannuncio reclamo, non comporterà l'invalidità del reclamo stesso.

#### **Art.11: Contenuto e modalità di invio**

- a) I reclami devono essere motivati, pena la loro inammissibilità.
- b) I reclami devono essere inviati agli organi competenti entro i termini fissati a mezzo lettera raccomandata, raccomandata a mano consegnata presso la Sede legale organizzativa o presso qualsiasi Sede operativa a personale delegato accompagnati dalla tassa prescritta (€ 25,00).
- c) Le tasse dei reclami accolti, anche parzialmente sono restituite, vengono invece incamerate in ogni altra ipotesi, ivi compreso quella del ritiro.
- d) La ricevuta della raccomandata comprovante tale invio deve essere conservata (copia in caso di raccomandata a mano) ed esibita la richiesta all'Organo Competente di Giustizia Sportiva.

#### **Art.12: Termini**

I termini previsti per l'invio dei reclami sono perentori.

Qualora un termine di scadenza coincida con un giorno festivo, il termine stesso si intende prorogato al primo giorno non festivo successivo.

Ai fini della prova del rispetto del termine farà fede il timbro postale oppure in caso di raccomandata a mano la data di consegna.

#### **Art.13: Sanzioni disciplinari per le quali non è possibile inoltrare reclamo.**

Non sono soggette a reclamo le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) le ammonizioni.
- b) le ammonizioni con diffida.
- c) le squalifiche fino a due giornate di gara.
- d) le inibizioni temporanee fino a quindici giorni.
- e) le ammende fino a € 26,00.

#### **Art.14: La non sanabilità delle irregolarità.**

Le irregolarità procedurali che rendono inammissibile il reclamo non possono essere sanate mediante reclami e produzioni di atti in successive istanze.

Quindi il reclamo verrà archiviato senza esame per improcedibilità.

#### **Art.15: Omologazione risultato**

Quando viene presentato un preannuncio reclamo, seguito entro le 48 ore del giorno successivo dal reclamo (nelle modalità enunciate dall'Art.11 titolo III del presente regolamento), il risultato dell'incontro in oggetto non verrà omologato fino alla risoluzione della controversia.

#### **Art.16: Contro deduzione e memorie illustrative**

La controparte ha diritto di presentare all'organo giudicante, direttamente ovvero a mezzo lettera raccomandata o raccomandata a mano, proprie contro deduzioni, entro il termine perentorio di ventiquattro ore dall'uscita del Bollettino Ufficiale riportante l'avvenuta omologazione della gara.

Una copia di tali contro deduzioni va spedita, a mezzo lettera raccomandata, alla parte reclamante.

#### **Art.17: Ritiro del reclamo**

Le parti hanno diritto al ritiro del reclamo proposto, che produrrà la chiusura dei procedimenti, salvo che il giudice non intenda proseguire d'ufficio.

Il ritiro del reclamo proposto non ha comunque effetto nei casi di illecito sportivo e nei procedimenti per posizione irregolare dei tesserati.

Il ritiro del reclamo non determina il rimborso della tassa di reclamo.

### **Titolo IV- Amministrazione della giustizia sportiva**

- Capo a - norme procedurali generali.

#### **Art.18: Efficacia del provvedimento**

Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo ancorché avverso lo stesso sia stata interposta impugnazione.

#### **Art.19: Decisioni e fonti di prova**

Le decisioni dell'organo giudicante devono essere motivate e rese note a mezzo di comunicato ufficiale.

L'organo giudicante si avvarrà in forma privilegiata dei documenti ufficiali in suo possesso (rapporto degli arbitri, delegati o dei giudici di gara, degli eventuali guardalinee e commissari di campo), ma potrà prendere in considerazione le osservazioni scritte di cui all' **Art. 16**, presentati dalle parti interessate alla gara e disporre ogni accertamento ed indagine ritenuti utili ai fini di giustizia.

#### **Art.20: Verbalizzazione degli atti istruttori**

Di ogni attività di natura istruttoria eseguita dall'organo giudicante deve essere redatto dettagliato verbale da conservare agli atti fino alla fine della Stagione Sportiva in corso.

- Capo b - gli organi giudicanti.

#### **Art.21: Giudice di primo grado**

Nominato dal Consiglio Direttivo del Coordinamento Provinciale di PADOVA, giudica in prima istanza, su tutta l'attività della Sezione Calcio delle Province.

#### **Art.22: Giudizio di primo grado: procedimento**

Il Procedimento di 1° grado è instaurato:

- a) d' ufficio, e si svolge sulla base dei Documenti Ufficiali (Rapporto Arbitro, Commissario ecc.) e degli altri elementi di prova acquisiti.
- b) Su reclamo di parte, che deve essere preannunciato (OBBLIGATORIAMENTE per scritto) all'Arbitro della gara nello stesso momento, e poi inviato al Giudice Sportivo a mezzo raccomandata entro le 48 ore del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara.

### **Art.23: Principio della Difesa**

L'Organo Giudicante di primo grado deve dare comunicazione alle parti interessate, se lo richiedono, del giorno e l'ora in cui sentire le loro ragioni per poterle mettere a verbale, solo se si presume che il provvedimento stesso, comporti una sospensione dell'attività superiore a tre mesi. Le parti interessate hanno il diritto di presentarsi, su appuntamento, per essere ascoltate in merito agli avvenimenti accaduti.

### **Art.24: Comunicazione dei Provvedimenti**

I provvedimenti dovranno essere resi noti:

- a) Mediante affissione del Bollettino Ufficiale che li contiene, nel sito ufficiale [www.calcettononstop.org](http://www.calcettononstop.org);
- b) Mediante Bollettino Ufficiale.

### **Art.25: Presunzione di Conoscenza**

I provvedimenti dell'Organo Giudicante si intendono conosciuti con presunzione assoluta:

- a) Per l'attività Provinciale, a far data dalla pubblicazione mediante affissione del Comunicato Ufficiale che li contiene.
- b) Per l'Attività Regionale e Tornei, dal giorno stesso dell'uscita dei Provvedimenti Disciplinari
- c) Dalla data del Comunicato Ufficiale decorrono i termini per l'inoltro del reclamo.

### **Art.26: Riesame**

Le decisioni del Giudice Sportivo sono soggette a istanza di riesame, ivi comprese le deliberazioni sui Reclami ad esclusione di tutte quelle Manifestazioni che comportano gare successive ad 1 nella stessa settimana.

L'istanza di riesame va inoltrata, entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo dall'avvenuta conoscenza tramite il Bollettino Ufficiale.

L'istanza di riesame deve essere inoltrata con le stesse modalità previste per i reclami, enunciate con **Art.11: Titolo**

### **Art.27: Giudice d'Appello**

Nominato dal Consiglio Direttivo del Coordinamento Regionale del Veneto, giudica in 2° Istanza, su tutta l'Attività della Sezione Calcio delle Province del Veneto del Friuli e del Trentino.

### **Art.28: Giudice d'Appello: Procedimento**

Se il Giudice d'Appello, valuta diversamente le risultanze del procedimento di 1° grado riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nuovamente nel merito, con divieto di inasprimento delle sanzioni a carico dei reclamanti.

### **Art.29: Comunicazione dei Provvedimenti**

La comunicazione delle delibere del Giudice d'Appello avviene nei modi prescritti dall'**Art.24**.

### **Titolo V- Strutturazione Classifica**

#### **Art.30: Definizione**

La **classifica** avulsa è un metodo matematico usato per stabilire la posizione in classifica finale di squadre giunte a pari punteggio: tale metodo consiste nello stilare una classifica in base ai punti e ai risultati conseguiti negli scontri diretti (incontri tra le squadre interessate).

#### **Art.31: Strutturazione (determinazione classifica)**

I criteri in ordine di priorità con cui stabilire la posizione in classifica sono i seguenti:

1. i punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre della classifica avulsa
2. la differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri
3. la differenza tra reti segnate e reti subite nell'intero campionato
4. il maggior numero di reti segnate nell'intero campionato
5. il sorteggio

### **Titolo VI – Rinuncia a gara e ritiro ed esclusione delle squadre dal Campionato**

#### **Art.32:**

1. Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere le gare iniziate, non è assolutamente **possibile ritirarsi dal campionato o manifestazione.**
2. **In caso di Emergenza che impedisca il proseguimento del campionato, esclusivamente disposizioni Ministeriali e/o Ordinanze Regionali potranno autorizzare le squadre a sospendere il campionato fino ad emergenza terminata. In ogni caso il campionato dovrà essere portato a termine.**
3. La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o ritira la propria squadra dalla disputa della gara, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 4-0 o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria, nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art.5 comma f del presente regolamento.
4. Qualora una squadra non potesse disputare una gara calendarizzata per validi motivi (max 1 volta nel corso della stessa Manifestazione) e con avviso all'Organizzazione di almeno 48 h dall'inizio della stessa, sarà sanzionata con la somma pari alla quota campo e inflitta la perdita a tavolino di 4 - 0. La squadra avversaria, avvisata con anticipo, non usufruirà dell'impianto sportivo.
5. Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione (disciplinare o per mancato pagamento ripetutamente di quote campo o multe comminate dal Giudice sportivo, durante il girone di andata o ritorno, tutte le gare in precedenza disputate hanno valore per la classifica determinata al momento con il risultato acquisito in campo, mentre tutte le gare ancora da disputare saranno considerate perse con il punteggio di 4-0, in favore dell'altra società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario.
6. La società che non provvederà ad allontanare eventuali personaggi ripetutamente disturbatori, indisciplinati, ed abbiano comportamenti antisportivi e aggressivi nei confronti di altri atleti compromettendo il normale svolgimento sportivo e amatoriale della manifestazione, potrà essere esclusa dalla manifestazione per comportamenti antisportivi dei suoi atleti dirigenti e/o sostenitori e sarà costretta a corrispondere all'Organizzazione tutti i dovuti corrispettivi tramite bonifico (€ 50 per il calcio a 5 ed € 85 per il calcio) per tutte le successive gare calendarizzate .
7. La Società che rinuncia per la terza volta consecutiva a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale.
8. La società è tenuta a far partecipare la squadra che rappresenta a tutte le gare che verranno indicate dall'ente organizzatore a far data dal 01 Ottobre 2024 e fino al 31 Agosto 2025, con espresso impegno a versare, in caso di ritiro, tutti i corrispettivi dovuti (€ 50,00 per il calcio a 5 ed € 85,00 per il calcio a 8) per tutte le gare calendarizzate, tramite bonifico ( IT63H0623062341000015227618) o rimessa diretta.
9. In caso di partite di qualificazione (Play off/out, Qualificazione di Coppa etc.) la mancata presentazione prevede l'esclusione dalla manifestazione stessa.

Padova, lì 01 ottobre 2024